

## COMMENTO

### ADEMPIMENTI

# Familiari a carico tra redditi e detrazioni

di Andrea Amantea | 28 MAGGIO 2025

*Con l'avvio della stagione dichiarativa 2025, torna di attualità la questione ossia la corretta applicazione delle regole fiscali per considerare i familiari a carico non solo ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, ex art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, ma anche per la spettanza di deduzioni e detrazioni di spese sostenute dal contribuente per l'interesse degli stessi familiari a carico. Ciò indipendentemente dalle percentuali di carico indicate nel prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi: modello Redditi e 730 sia ordinario che precompilato. La Legge n. 207/2024 ha cambiato in maniera sostanziale le regole di detrazione, tuttavia rispetto alla campagna dichiarativa di quest'anno, rimane in essere la precedente normativa.*

## Familiari a carico. Tra requisiti anagrafici e reddituali

Le detrazioni per carichi di famiglia sono regolate dall'art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.

Il comma 11 della Legge n. 207/2024 ha modificato in diversi punti l'art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR (detrazioni per carichi di famiglia).

Tuttavia le **novità** si applicheranno con effetti dal **periodo d'imposta 2025**, dunque non riguarderanno i dichiarativi 2025 - periodo d'imposta 2024.



<b>Familiari a carico e detrazioni per carichi di famiglia, ex art. 12, D.P.R. n. 917/1986</b>	
<b>Cosa</b>	Detrazioni per familiari a carico / carichi di famiglia.
<b>Requisiti</b>	Reddito complessivo del familiare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>non superiore</b> a 2.840,51 euro oppure a</li> <li>• 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.</li> </ul>
<b>Individuazione familiari a carico periodo d'imposta 2024 e detrazioni per carichi di famiglia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;</li> <li>• i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) di età pari o superiore a 21 anni indipendentemente dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".</li> </ul> Dal periodo d'imposta 2025 la detrazione di 950 euro per figli a carico si applica esclusivamente con riferimento ai <b>figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni</b> , salvo che nel caso di figli con disabilità accertata (comma 11, lett. a), n. 1) Legge di Bilancio 2025) per i quali <b>non c'è limite di età</b> . Sempre con effetti dal 1° gennaio 2025, la detrazione per carichi di famiglia è riconosciuta oltreché per ciascun figlio, compresi i

	figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni e fino a 30 anni anche: per i <b>figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite</b> , sempre nel rispetto dei nuovi limiti anagrafici.
<b>Ulteriori familiari a carico 2024 - "Altri familiari"</b>	<p>A condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;</li> <li>• i discendenti dei figli;</li> <li>• i genitori (compresi quelli adottivi);</li> <li>• i generi e le nuore;</li> <li>• il suocero e la suocera;</li> <li>• i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);</li> <li>• i nonni e le nonne.</li> </ul> <p>Dal periodo d'imposta 2025, il citato comma 11, lett. a), numero 2, della Manovra 2025, modifica, altresì, la lett. d) del comma 1 dell'art. 12 del TUIR, <b>limitando ai soli ascendenti</b> (genitori e nonni) <b>conviventi con il contribuente</b> la detrazione ivi prevista per gli altri familiari a carico. Di conseguenza, saranno detraibili/deducibili gli oneri e le spese sostenuti per gli <b>ascendenti fiscalmente a carico</b>, conviventi con il contribuente.</p>

Le detrazioni per carichi di famiglia, ex art. 12 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), variano in base al reddito.

A seconda del **reddito complessivo** del contribuente, le detrazioni in parola possono:

- spettare per intero,
- solo in parte o
- non spettare.

Ai fini delle verifiche reddituali rileva il c.d. **reddito di riferimento**, tenendo conto anche di redditi in cedolare secca, regime forfetario, redditi assoggettati alla c.d. tassazione sostitutiva delle mance, ecc.

### Le indicazioni ricavabili dalla CU - lavoro dipendente

Nel punto 362 è indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12, comma 1, del TUIR.

Infatti, nella Certificazione unica 2025 è prevista l'indicazione dei **dati relativi ai familiari** che nel 2024 sono stati fiscalmente a carico.

"Nei **rigli da 1 a 9** dovrà essere indicato il grado di parentela (barrando "**C**" per coniuge, "**F1**" per primo figlio, "**F**" per figli successivi al primo, "**A**" per altro familiare, "**D**" per figlio con disabilità), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, percentuale di detrazione spettante, l'ipotesi di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento e numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per figli di età uguale o superiori a 21 anni (in base all'attuale formulazione dell'art. 12 del TUIR). Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "**C**".

Si vedano le Istruzioni della CU 2025.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO				CODICE FISCALE				N. mesi detrazioni per figli da 21 anni o più	
Relazione di parentela				Mesi a carico		%		Detrazioni 100% affidamento figli	
1	C	Coniuge		3		%		10	
2	F1	Primo figlio		3		%		10	
3	F	A	D	3		%		10	
4	F	A	D	3		%		10	
5	F	A	D	3		%		10	
6	F	A	D	3		%		10	
7	F	A	D	3		%		10	
8	F	A	D	3		%		10	
9	F	A	D	3		%		10	

I dati della CU sono "travasati" nel 730 precompilato per chi presenta questo tipo di dichiarativo.

A ogni modo, al di là di quanto detto sulla CU, le regole sui familiari a carico fin qui analizzate riguardano **anche chi presenta il modello Redditi**.

Per chi ha aderito al **concordato preventivo biennale**, ai fini dell'individuazione del reddito di riferimento e delle effettive detrazioni spettanti, rileva il reddito effettivo e non quello concordato (art. 35, D.Lgs. n. 13/2024).

Detto ciò, si ricorda che per i figli fino a 21 anni, è riconosciuto l'**Assegno unico e universale**, AUU, così come previsto dal D.Lgs. n. 230/2021.

I dati sui percettori dell'Assegno unico sono comunicati dall'INPS all'Agenzia delle Entrate con la CU (vedi INPS-Agenzia delle Entrate, Provvedimento prot. n. 119578/2024).

DATI RELATIVI ALL'ASSEGNO UNICO		N. MESI 100%		N. MESI 50%	
Codice fiscale figlio	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario	793	794		
791	792				
Codice fiscale altro genitore					
795					
Codice fiscale figlio	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario	798	799		
796	797				
Codice fiscale altro genitore					
800					
Codice fiscale figlio	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario	803	804		
801	802				
Codice fiscale altro genitore					
805					

**! Attenzione**

Dopo l'entrata in vigore dell'AUU hanno **cessato** di avere efficacia le **detrazioni fiscali** per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di 3 figli a carico.

È stata altresì abrogata la **detrazione per famiglie numerose** (in presenza di almeno 4 figli) di cui al comma 1-bis, art. 12 del TUIR (si veda la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 4/2022).

## Dichiarazione dei redditi 2025 e familiari a carico: controlli e verifiche

In base a quanto detto fin qui, il contribuente, o chi per lui presta assistenza fiscale, potrebbe trovarsi in difficoltà a gestire le casistiche nelle quali può trovarsi il contribuente ai fini della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR nonché delle detrazioni/deduzioni spettanti per le spese sostenute per i familiari a carico.



### Esempio

Su tale ultimo aspetto si ricorda che alcune **spese** possono essere detratte-dedotte anche se sono **sostenute nell'interesse dei familiari a carico**. Si pensi ad esempio alle spese sanitarie, alle spese universitarie, alle spese per contributi previdenziali, ecc.

La detrazione o deduzione delle spese per i familiari a carico (vedi requisiti reddituali), spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), che invece sono **attribuite interamente ad un altro soggetto**.

Si pensi alla situazione in cui i coniugi si sono accordati per trasferire il diritto alla detrazione in capo ad uno solo di essi con un reddito complessivo più alto in modo da sfruttare quanto più **capienza fiscale** possibile.

FAMILIARI A CARICO				CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazione figli 21 anni o più
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ								
1	C	CONIUGE						
2	F1	PRIMO FIGLIO	D					
3	F	A	D					
4	F	A	D					
5	F	A	D					
				7	NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PRELUDATIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

In tale situazione, dal punto di vista dichiarativo nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la **percentuale di detrazione di colonna 7 è pari a zero**.

L'altro coniuge con detrazione a zero potrà comunque detrarre la spesa per il figlio a carico, **se effettivamente da lui sostenuta** e rimasta a suo carico.

La legittima spettanza della detrazione per gli oneri di famiglia è riconosciuta anche laddove rispetto al figlio a carico, sia erogato l'Assegno unico; dunque siamo nella situazione in cui il figlio abbia meno di 21 anni.



### Attenzione

In tali casi, come da circolare n. 4/2022, per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i **criteri reddituali** stabiliti al comma 2 del medesimo art. 12 (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR.

La stessa apertura con **verifica del solo quantum reddituale**, si registra rispetto ai **figli over 30** che **con effetti dal periodo d'imposta 2025** (per la dichiarazione di quest'anno regole invariate) saranno tagliati fuori dalle detrazioni per carichi di famiglia.

Per gli over 30, infatti, con la circolare n. 4/2025, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'applicazione del comma 4-ter dell'art. 12 del TUIR, ai "fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione".

Si ricorda che ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 del TUIR e 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 230/2021, per i **figli disabili di età pari o superiore a 21 anni** le detrazioni fiscali per carichi di famiglia di cui al più volte citato art. 12 sono cumulabili con l'A.U.U. eventualmente percepito.

Rispetto alla dichiarazione 2025, periodo d'imposta 2024, sarà ancora possibile fruire delle detrazioni per carichi di famiglia ovvero delle detrazioni/deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per le **altre persone a carico** indicate nell'art. 433 c.c.:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli (nipoti);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).

Infatti, il richiamo ai soli **ascendenti conviventi** contenuto alla lett. d) del comma 1 dell'art. 12 del TUIR vale dal 2025 in avanti.



### Attenzione

Per il periodo d'imposta 2024, inoltre, il **cittadino extracomunitario residente fiscalmente in Italia** può ancora usufruire delle detrazioni per i figli a carico, anche se questi ultimi risiedono all'estero, eventualmente con l'altro coniuge. Si veda la circolare n. 34/E/2008, al punto 3.1.

Tuttavia, rispetto ai **familiari residenti all'estero**, le detrazioni per carichi di famiglia saranno escluse nella stagione dichiarativa del prossimo anno (dichiarazione 2026, periodo d'imposta 2025). In tal senso il nuovo comma 2-bis dell'art. 12 qui in esame.

Rimangono esclusi dal diritto alla detrazione per carichi di famiglia, come già in essere per gli anni precedenti, i **cittadini stranieri non residenti in Italia** (comma 3 dell'art. 24 del TUIR), ad eccezione dei cosiddetti "**non residenti Schumacher**" (comma 3-bis dello stesso art. 24).

Per chi presenterà la **dichiarazione dei redditi precompilata 2025**, il familiare viene inserito nel prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata se ricorrono questi tre requisiti:

1. i dati del familiare sono stati comunicati al sostituto d'imposta e sono stati riportati nella Certificazione unica, trasmessa entro i termini all'Agenzia delle Entrate, oppure sono presenti nella sezione dedicata ai "Dati relativi all'Assegno unico" della Certificazione unica rilasciata da INPS o risultano dalla dichiarazione presentata nell'anno precedente;
2. il reddito complessivo del familiare, risultante dalla Certificazione unica, non è superiore a 2.840,51 euro oppure a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni;

3. I dati del familiare risultano completi e coerenti con quelli presenti in eventuali altre Certificazioni o dichiarazioni dell'anno precedente.

Se i dati indicati sono incompleti o incoerenti, nella dichiarazione precompilata viene riportato il codice fiscale del familiare e il contribuente deve completare il prospetto.



### Riferimenti normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- Agenzia delle Entrate, circolare 16 maggio 2025, n. 4/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E.